



COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112
Fax 0872 945170 e-mail protocollo@comune.quadri.ch.it
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta del 26-12-2024

N. 21

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023
E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON RIFERIMENTO ALLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 (ART.20, COMMI 1, 2 E 4 DEL
TUSP).**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisei**, del mese di **dicembre**, alle ore **15:09**, nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale in **seduta Straordinaria** ed in Prima convocazione.

Regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

FAGNILLI Assunta
LIBERATORE Valter
D'AMICO Marta
DI PILATO Luca
TORZI Luigi
D'AMICO Giuliano Oreste
PACELLA Valeria
PACELLA Guido
DI PIETRO Silvio
PACELLA Antonio
FELIZIANI Raffaella

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

TOTALE: presenti n. 6 e assenti n. 5

Partecipa il Vice Segretario Avv. GIOVANNI PAOLO ROSATO, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Fagnilli Assunta nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO CHE

- le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICORDATO CHE la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICORDATO ALTRESI' CHE:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/05/2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017, con la quale si approvava la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/09/2017, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2016 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 10/12/2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 in data 20/12/2019, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 21/12/2020, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 31/12/2021 con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/12/2022, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 19/10/2023, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

TENUTO CONTO CHE l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31.12.2023 ha dato il seguente esito:

Codice Fiscale società	Denominazione	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01537100693	Ecolan s.p.a.	2011	0,6379%	Gestione rifiuti urbani
02029550692	Sangrogest s.r.l.	2022	1%	Distribuzione gas metano

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di confermare il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle società come sotto riportate;

DATO ATTO CHE l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

SENTITO il Sindaco che illustra l'argomento;

VISTI:

- la Deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale.

DI APPROVARE la ricognizione al 31.12.2023 delle società in cui il Comune di Quadri detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nella scheda di rilevazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI PRENDERE ATTO CHE la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, e che conferma le partecipazioni dirette già possedute ed approvate con Deliberazione CC n. 23 del 19/10/2023.

DI PRECISARE CHE tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'Allegato A

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di Regolarità tecnica amm.va: **FAVOREVOLE**

Data 17-12-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Assunta Fagnilli

Parere di Regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Data 17-12-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Assunta Fagnilli

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. GIOVANNI PAOLO ROSATO

IL SINDACO
F.to Assunta FAGNILLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. nr. 62

- La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

Quadri, lì 20-02-2025

IL MESSO COMUNALE
F.to Mantelli Rossana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 26-12-2024

per dichiarazione di immediata eseguibilità, art. 134, comma 4.

Quadri, lì 26-12-2024

Il Vice Segretario Comunale
F.to Avv. GIOVANNI PAOLO ROSATO